

Intervento dell’Avv. Anna Egidia Catenaro

IL PRINCIPIO DI VERITÀ NELL’ETICA PROFESSIONALE ITALIANA

PRESENTAZIONE CONVEGNO

Buona sera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Parigi per aver dato la possibilità ad una Associazione Italiana di poter usufruire di questa bella Biblioteca dentro il Palazzo di Giustizia. E rivolgo un cordiale ringraziamento al sig. Lucet, Segretario, che ci conosce sin dal 2004 quando l’Associazione ha organizzato il suo primo Convegno in questa sala, che con gentilezza si è sempre mostrato disponibile alle nostre iniziative.

Mentre nel primo Convegno del 2004 ero venuta da sola dall’Italia, questa volta ho pensato di invitare alcuni Colleghi italiani che ci accompagnano in questo viaggio culturale, ieri siamo stati per la ricorrenza della Medaglia a Rue du Bac ed oggi a questo Convegno e rimarremo a Parigi fino al 30 nov.

Sono con me illustri Relatori: il Prof. Baldassarre, Pres. Emerito della corte costituzionale, che condivide le nostre finalità ed è quindi spesso presente nei nostri convegni, inoltre ho avuto il piacere di invitare l’Avv. Thierry Massis già consigliere dell’Ordine di Parigi ed esperto nella materia deontologica che andremo oggi ad affrontare.

A questi non poteva mancare anche la voce della Chiesa: in ogni nostro convegno vi è sempre la presenza di un teologo, di un vescovo o cardinale, che ci pone il Tema anche sotto un’ottica cristiana.

Oggi abbiamo Abbe Thierry Laurent, che non è solo un padre ma è un avvocato. Sì lui ha esercitato la professione di avvocato per ben 7 anni e dopo non ha potuto resistere alla chiamata del Signore.

Vi anticipo che anch’io benché avvocato ho fatto una scelta di consacrazione proprio per questa Missione di evangelizzazione nel campo della giustizia.

Quindi qui vi è la prova provata che anche gli avvocati possono fare scelte coraggiose di fede.

Ora per rispetto verso i Relatori che ringrazio per aver accolto il nostro invito, do subito loro la parola riservandomi la parte conclusiva.

INTERVENTO

Abbiamo visto che oggi siamo qui come Associazione non solo per dare una formazione giuridica che possa permetterci di guadagnare alcuni crediti formativi, ma siamo qui per contribuire a dare una formazione morale, deontologica e un po’ spirituale all’Avvocato.

Per quanto concerne il tema dell’Etica professionale posso subito affermare che la Giustizia non può essere disgiunta dalla Verità, anzi la giustizia presuppone l’accertamento e l’affermazione della

Verità pertanto sia l'avvocato, sia il magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni devono costantemente tenere in mente che la loro professione è per l'affermazione della verità, è anzi a servizio della verità.

Ma cosa troviamo nelle leggi positive? Cioè nelle leggi emanate da uomini? Cosa rinveniamo nei comportamenti di avvocati o magistrati nelle aule dei Tribunali?

Innanzitutto vi è da premettere che l'attività professionale del giurista è un'arte o oserei dire è un carisma, o ancora è una chiamata vocazionale. All'avvocato del passato era richiesto il possesso di una vasta cultura umanistica, tale requisito oggi è scomparso, ma resta pur sempre la necessità (oltre alla preparazione tecnica) di una cultura interdisciplinare che comporti l'attitudine ad apprendere, sia pure in sintesi e per concetti elementari, ogni altra scienza, al fine di potersi adeguare agli svariati aspetti dell'attività difensiva.

Possiamo quindi definire come arte forense quel complesso di conoscenze e di abilità che permettono all'avvocato di compiere una valutazione molto ampia dell'interesse dell'assistito, agendo a volte anche come catalizzatore dei suoi turbamenti, riducendo la legge a misura di uomo, rendendola comprensibile al cliente e consentendo così a quest'ultimo di effettuare le proprie scelte in piena consapevolezza.

Ma è anche carisma, cioè dono di Dio da mettere al servizio dell'altro, essere avvocato è anche una risposta ad una chiamata vocazionale, farsi santi attraverso quest'arte, questa professione, per dedicarsi a ristabilire il diritto e la giustizia nei tribunali e ciò facendolo nella verità..

E noi avvocati dobbiamo esercitare la professione nel rispetto del nostro codice deontologico e se credenti nel rispetto di questi principi etici ed evangelici che sono scritti nel nostro cuore.

Al credente quindi è richiesto qualcosa in più non solo il rispetto di norme deontologiche ma soprattutto il rispetto della legge naturale scritta nel suo cuore dal Creatore.

Le norme deontologiche hanno una forte base etica, ed assumono, sul piano formale, natura di regole giuridiche obbligatorie, poichè si impongono con autorità e ad esse sono correlate sanzioni

che possono avere un contenuto prevalentemente morale (avvertimento, censura) ma possono anche incidere sulla concreta capacità lavorativa di chi ne sia colpito (sospensione, cancellazione, radiazione).

Quando l'avvocato si inoltra nel processo, le regole di comportamento diventano ancor più articolate, poichè il professionista si confronta non più soltanto con il proprio cliente, ma con diversi altri soggetti.

Ma la prima valutazione che l'Avvocato deve compiere è quella concernente l'opportunità o meno di assumere un determinato incarico di cui si hanno le capacità professionali per portarlo avanti (anche questa è correttezza e verità) ma deve essere anche un incarico che non deve andare contro la propria coscienza.

Con riferimento al Principio di verità nel processo

Il dibattito sul dovere di verità dell'avvocato all'interno del processo ha radici antichissime e risale in Italia ai progetti preliminari del codice di procedura civile.

Infatti, alla possibilità di inserire un dovere di verità nel processo civile pensarono ben tre progetti preliminari del codice da parte di tre illustri giuristi :a) il progetto Chiovenda, il quale all'art. 20 disponeva che "nella esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il dovere di non dire consapevolmente cose contrarie al vero";

b) il progetto Carnelutti, il quale all'art. 28 disponeva cosa analoga, e statuiva che "la parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità e di non proporre pretese, difese ed eccezioni senza averne ponderato il fondamento";

c) ed, infine, il progetto preliminare Solmi, in forza del quale "le parti, i procuratori e i difensori hanno l'obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede".

Questa impostazione fu sottoposta a severe critiche non soltanto da parte della dottrina, ma anche dalla giurisprudenza, e perfino dalle Università degli studi che intervennero sull'argomento (Qui vediamo subito come l'uomo che ha potere decisionale può, secondo la sua coscienza o formazione intellettuale, incidere sulle leggi che riguardano interi popoli).

Queste generali rimostranze, volte a non inserire nel codice di procedura civile una norma che imponesse alle parti e ai loro difensori di dire la verità nel compimento degli atti, produssero quale conseguenza la soppressione di ogni riferimento ad un tale dovere, infatti alla fine il legislatore italiano ha preferito nel testo definitivo, limitare il richiamo dell'art. 88 cod. proc. civ. **al dovere di agire con lealtà e probità.**

L'orientamento comunque che il difensore non potesse sostenere consapevolmente tesi fondate sul falso ha trovato un esplicito riconoscimento nel codice deontologico italiano che nell'art. 14 del precedente codice prevedeva" il dovere di verità per le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza di fatti obiettivi di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza".

E nell'attuale codice deontologico che all'art 50 prevede tale dovere in maniera ancora più circostanziata.

Art. 50 – Dovere di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi.

2.L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.

3.L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, **non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.**

4.....

5. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

6. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Anche Il **Codice Deontologico degli Avvocati Europei del** 28 ottobre 1988 e successive modifiche che è vincolante per tutti gli Stati membri:

all'art 4.4. **prevede :**

"L'avvocato non potrà mai comunicare consapevolmente al giudice informazioni false o fuorvianti".

Ho trovato interessante il Preambolo del codice europeo, (in una traduzione ho letto):
dove

All'art. 1.1. ha come titolo " La missione dell'avvocato "

.
In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato interpreta un ruolo eminente.
La sua missione non si limita alla esecuzione fedele di un mandato nell'ambito della legge.

In

uno Stato di diritto l'avvocato è indispensabile alla giustizia e a coloro di cui deve difendere i

diritti e le libertà; egli è tanto il consulente quanto il difensore del proprio cliente.

2.2. Fiducia e integrità morale.

I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o

la sincerità dell'avvocato. Per l'avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali.

Da tutto ciò si evince l'importanza per l'avvocato di fare scelte di vita coerenti, un avvocato credente non può tenere disgiunto il credo dalla professione.

Non può dire "la domenica santifico le feste però nello Studio faccio gli interessi del cliente per cui debbo vincere a tutti i costi una causa". I mezzi contro la verità non sono ammissibili per chi ha una coscienza viva. Nè può dire "mi limito ad applicare la legge " quando quella legge è contro i diritti naturali, il diritto alla vita etc.

Ecco che l'Associazione "Avvocatura in Missione" si propone di dare un aiuto spirituale, oltre che formativo al giurista che vuole santificarsi attraverso il lavoro , che vuole conoscere meglio la sua via di santità, che vuole conoscere meglio Colui che è la Via la Verità e la Vita.

Voglio solo ricordare per chi mi ascolta la prima volta che questa Missione è sorta a Roma nel 1999 in risposta all'esortazione di Giovanni Paolo II di andare negli ambienti di lavoro e portare

Cristo, in vista del Giubileo del 2000, ma la sua fondazione è legata in maniera particolare a Parigi ed alla Cappella di rue du Bac,

Infatti nel luglio del 2000 ero ai piedi di quell'altare, avevo già avuto un incontro vivo con il Signore, ed ascoltai un sacerdote che durante l'omelia disse :” qui vi è il cuore di S.Vincenzo de' Paoli che ebbe la chiamata di andare dai poveri” , io in quel momento sentii forte nel mio cuore “i veri poveri non sono i poveri ma i ricchi i potenti della terra perché per loro è più difficile incontrare Cristo”.

Da qui è sorta l'Associazione perché capii che i potenti della terra siamo noi che deteniamo il potere giudiziario e politico.

E' accaduto un po' come per la chiamata del profeta Isaia,(CAP. 6) non so se ricordate la storia della sua Chiamata, Egli aveva visto la Gloria di Dio, e subito si era visto per quello che era.:” Ohimè sono perduto, poiché sono un uomo dalla impure” e vide anche dove si trovava :”vivo in mezzo ad un popolo dalle labbra impure” Allora vide un serafino che volava verso di lui e gli purificava le labbra dicendo “la tua colpa è rimossa, il tuo peccato espiato”

Poi udì la voce del Signore che diceva “Chi manderò, Chi andrà per noi?” E Isaia rispose “Eccomi manda me!”

Così quando ero a rue du Bac capii nel mio cuore l'urgenza di andare dai miei colleghi, da coloro che possono essere definiti “i ricchi per cui è più difficile incontrare Cristo”.

Ed allora possiamo dire che il Signore in ogni momento storico ha compassione del suo popolo e quel giorno è come se mi avesse fatto vedere oltre al mio peccato, il peccato del mondo della giustizia e il desiderio del Signore di mandare qualcuno ad annunciare il Vangelo anche nei nostri ambienti per salvare proprio coloro per cui la scrittura dice: “E' più facile che un cammello entri entro la cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli”

Pertanto ho fondato l'Associazione la cui finalità primaria è Evangelizzare il mondo giudiziario e legislativo e da Roma il movimento ha presto allargato i suoi orizzonti diffondendosi in varie città d'Italia, ha ottenuto l'approvazione dello Statuto, quale associazione privata di fedeli, e dall'Italia è arrivata a Parigi. Nel 2004 a seguito del primo convegno si era costituita la prima Equipe di preghiera e di formazione dell'Associazione ma la distanza ci ha allontanato, ora spero che a seguito di questo incontro odierno si possa ricominciare a lavorare insieme per chi sente urgente nel suo cuore il desiderio di essere testimone del Signore nel nostro ambiente e che desidera condividere i nostri ideali.

L'Associazione oltre all'evangelizzazione dei potenti della terra, al fine di riequilibrare le sorti delle Nazioni e raggiungere non solo una giustizia giudiziaria illuminata dal Vangelo ma anche una giustizia sociale, ha una seconda finalità che è quella di fare opere di carità in ogni parte del mondo adottando progetti a livello nazionale o internazionale.

Invito pertanto chi è interessato lasciare la propria scheda d'iscrizione e chi lo vorrà potrà venire a condividere la cena con noi, per conoscerci meglio, in questi giorni che rimarremo a Parigi.

Grazie.